

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2687**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FRAU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2004**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle regole e i controlli sul sistema creditizio e finanziario bancario italiano e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti avvenimenti relativi al *crack* finanziario della Parmalat con le relative ripercussioni nei confronti di migliaia di risparmiatori è solamente l'ultimo clamoroso esempio di una evidente carenza nel sistema di controlli e di garanzia previsti dal nostro ordinamento nei confronti del sistema creditizio e finanziario bancario.

La vicenda Parmalat segue infatti da vicino analoghi e altrettanto drammatici episodi quali i fondi d'investimento argentini e i *bond* Cirio che hanno letteralmente gettato nel panico centinaia di migliaia di risparmiatori che si sono così trovati senza nessuna difesa e garanzia nei confronti del fallimento di una serie di iniziative per le quali il sistema creditizio del nostro Paese ha gravi responsabilità e gli organismi di vigilanza su di esso avrebbero dovuto esercitare quella funzione di tutela e di garanzia che invece è venuta clamorosamente meno.

Come ampiamente dimostra il caso Parmalat oggi il nostro Paese si deve confrontare con una realtà (quella del sistema creditizio e finanziario bancario) difficilmente comprensibile spesso anche agli addetti ai lavori, dove la mancanza di un insieme di regole certe e di una adeguata cornice di garanzie può permettere, come nel caso dell'azienda parmense, di portare avanti per oltre quindici anni una scientifica e deliberata azione di distrazione di risorse finanziarie rese disponibili dai risparmiatori e ciò sembra attraverso la sistematica falsificazione dei bilanci e la creazione di fondi fantasma nei cosiddetti paradisi fiscali.

Come è possibile che in un Paese evoluto quale l'Italia sia possibile tutto ciò per una delle maggiori aziende del Paese è un interrogativo al quale in generale lo Stato ed in

particolare il Parlamento nella sua veste di rappresentante del corpo elettorale non può esimersi da cercare di dare una risposta.

Come diceva Lincoln si può ingannare un uomo tutta la vita, molti uomini una volta, ma non molti uomini per tutta la vita!

Ebbene, il caso Parmalat, insieme agli altrettanto drammatici casi Cirio e dei *bond* argentini rischiano a tal punto di mettere in pericolo la credibilità delle nostre istituzioni finanziarie pubbliche e private che necessitano al più presto di una risposta forte ed autorevole da parte del Governo e del Parlamento, ciascuno per la propria parte, al fine di ricondurre ad un quadro di regole certe e di garanzie per gli investitori l'attuale sistema nel quale sono potuti nascere e svilupparsi autentici crimini economico-finanziari giocando con i risparmi di centinaia di migliaia di nostri concittadini che avevano creduto nella bontà del sistema e che pensavano che gli unici rischi che potevano correre fossero quelli del libero mercato.

L'istituzione di una apposita Commissione d'inchiesta sulle regole del sistema creditizio e finanziario bancario e della tutela dei risparmiatori risponde alla necessità di dare risposte serie e credibili al Paese ma anche all'estero. Nelle moderne economie globalizzate non vi può essere nulla di più deleterio e pericoloso che permettere che degli aspetti patologici e degenerativi del capitalismo possano crescere e consolidarsi magari con la connivenza e l'indifferenza di chi per primo dovrebbe vigilare e controllare perché questo non avvenga. Attraverso i lavori dell'istituenda Commissione d'inchiesta vogliamo affrontare in modo serio e responsabile il problema. Ciò senza minimamente interferire sul lavoro della magistratura che comunque deve operare senza condizionamenti di sorta,

con l'obiettivo di individuare i reati commessi e di punire i colpevoli oltreché di individuare e punire connivenze e favoreggiamenti.

Questa iniziativa parlamentare ci pare un adeguato strumento per riportare alla normalità una situazione di insufficienza delle leggi, ma anche di gravi carenze normative e comportamentali, evitando così che nel tentativo di fare giustizia si rischi di creare ferite mortali al nostro sistema bancario e di finanziamento delle imprese. Esso invece deve essere purificato e mondato dagli errori e dai limiti senza essere completamente abbattuto come accadde per il sistema dei partiti durante il periodo di Tangentopoli.

Obiettivo dell'istituzione della presente Commissione d'inchiesta è soprattutto accertare eventuali inefficienze volute o strutturali

della catena dei controlli attualmente prevista a regolare e garantire l'attuale sistema per capire, una volta accertate le carenze e le responsabilità, dove e come intervenire per modificare l'attuale assetto e riformarlo al fine di aumentare le garanzie per i risparmiatori.

Come gli Stati Uniti ci hanno insegnato sul caso Enron non dobbiamo avere incertezze nell'affrontare con coraggio e determinazione la via di un risanamento profondo, potando i rami secchi prima che contagino l'intera pianta.

Attraverso il lavoro della Commissione anche il Governo avrà così elementi utili per porre in essere le iniziative ritenute necessarie al fine di riorganizzare l'intero settore della vigilanza e dei controlli sul sistema bancario.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione e funzioni  
della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle norme e sui comportamenti del sistema bancario, sui criteri di gestione del credito, sulla reale presenza di controlli, sulla corretta amministrazione del denaro dei risparmiatori, sui molteplici ruoli del sistema bancario che unisce a quello creditizio quello di assistenza e consiglio per la collocazione del risparmio privato, nonché sui criteri di utilizzo di consulenze finanziarie e giuridiche, sul sistema della centrale rischi e quant'altro relativo alla tutela degli interessi del risparmiatore depositante e dell'investitore privato.

## Art. 2.

*(Composizione e durata della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione, nonché ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non può avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo.

### Art. 3.

#### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la

Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

#### Art. 4.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

## Art. 5.

*(Organizzazione dei lavori  
della Commissione)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

